



COMUNE DI TRIBANO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 45 DEL 16.11.2020

| | |
|---|--|
| PARTE PRIMA - Disposizioni comuni - | |
| ART. 1. (Disciplina della Polizia Urbana) | |
| ART. 2. (Oggetto e applicazione) | |
| ART. 3. (Espletamento del Servizio di Polizia Urbana) | |
| ART. 4. (Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di Polizia Urbana) | |
| ART. 5. (Concessioni e autorizzazioni) | |
| PARTE SECONDA - Nettezza e decoro degli spazi ed aree pubbliche - | |
| <i>TITOLO I - Norme di comportamento</i> | |
| ART. 6. (Disposizione di carattere generale) | |
| ART. 7. (Comportamenti vietati) | |
| <i>TITOLO II - Decoro del suolo</i> | |
| ART. 8. (Nettezza del suolo e dell'abitato) | |
| ART. 9. (Pulizia e manutenzione di marciapiedi, cortili, scale e portici) | |
| ART. 10. (Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio) | |
| <i>TITOLO III - Decoro degli edifici</i> | |
| ART. 11. (Manutenzione degli edifici e delle aree) | |
| ART. 12. (Ornamento esterno ai fabbricati) | |
| ART. 13. (Esposizione, lavatura, battitura di panni, tappeti e biancheria) | |
| ART. 14. (Rifiuti) | |
| <i>TITOLO IV - Decoro delle strade</i> | |
| ART. 15. (Collocamento di cartelli, iscrizioni e manifesti a fini pubblicitari e non) | |
| ART. 16. (Illuminazione e luminarie) | |
| PARTE TERZA - Tutela dell'ambiente - | |

| | |
|---|--|
| ART. 17. (Inquinamento atmosferico e delle acque) | |
| <i>TITOLO I - Inquinamento delle acque -</i> | |
| ART. 18. (Utilizzo di acqua potabile) | |
| ART. 19. (Prelievo da falda o sorgente e derivazione) | |
| ART. 20. (Ripari ai pozzi, cisterne e simili) | |
| ART. 21. (Disciplina dei fossati) | |
| <i>TITOLO II - Inquinamento atmosferico</i> | |
| ART. 22. (Riduzione emissione gas inquinanti in atmosfera) | |
| ART. 23. (Tutela della salute pubblica) | |
| ART. 24. (Uso dei “cannoni spaventapasseri e/o antigrandine”) | |
| ART. 25. (Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura e simili svolte all’aperto) | |
| <i>TITOLO III - Igiene ambientale</i> | |
| ART. 26. (Trattamenti antiparassitari) | |
| ART. 27. (Disposizioni particolari per la lotta contro le zanzare) | |
| ART. 28. (Trasporto di materiale di facile dispersione) | |
| ART. 29. (Materiale di demolizione) | |
| <i>TITOLO IV - Quietè pubblica e tutela dal rumore</i> | |
| ART. 30. (Disturbo alla quietè pubblica) | |
| PARTE QUARTA - Aree verdi e giardini privati - | |
| ART. 31. (Utilizzo di giardini e parchi pubblici) | |
| ART. 32. (Aree attrezzate per cani) | |
| ART. 33. (Potatura alberi, cespugli, arbusti e taglio dell’erba) | |
| ART. 34. (Orti) | |

PARTE QUINTA - Disposizioni sulla sicurezza degli abitati e delle strade -

TITOLO I - Prevenzione degli incendi

ART. 35. (Vigilanza)

ART. 36. (Accensione di fuochi)

ART. 37. (Locali per la lavorazione e/o deposito di materiali combustibili)

ART. 38. (Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile)

ART. 39. (Fuochi artificiali, polveri ed esplosivi)

TITOLO II - Strade

ART. 40. (Segnalazioni e ripari di opere in costruzione)

ART. 41. (Apertura di botole e chiusini)

ART. 42. (Recinzioni)

PARTE SESTA - Occupazione di aree e spazi pubblici -

TITOLO I - Disposizioni generali e specificazioni

ART. 43. (Disposizioni generali)

ART. 44. (Classificazione delle occupazioni)

ART. 45. (Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni)

TITOLO II - Disposizioni particolari

ART. 46. (Occupazioni per manifestazioni)

ART. 47. (Occupazioni con elementi di arredo)

ART. 48. (Occupazioni con dehors, tavolini, sedie e/o simili)

ART. 49. (Occupazioni per lavori di pubblica utilità)

ART. 50. (Occupazione per lavori edili e/o di manutenzione)

ART. 51. (Occupazioni per temporanea esposizione)

| | |
|---|--|
| ART. 52. (Commercio in forma itinerante) | |
| ART. 53. (Occupazioni per esposizione di merci) | |
| ART. 54. (Occupazioni di altra natura) | |
| PARTE SETTIMA - Disposizioni annonarie per gli esercizi pubblici - | |
| ART. 55. (Esercizi pubblici) | |
| ART. 56. (Obbligo di vendita) | |
| ART. 57. (Pesatura delle merci e disciplina degli involucri) | |
| ART. 58. (Vendita del pane) | |
| ART. 59. (Vendita con consumo immediato) | |
| ART. 60. (Commercio all'ingrosso e al dettaglio) | |
| ART. 61. (Attività miste) | |
| ART. 62. (Contrassegni del Comune) | |
| PARTE OTTAVA - Norme sulla tutela degli animali - | |
| <i>TITOLO I - Definizioni e principi generali</i> | |
| ART. 63. (Definizioni ed ambito di applicazione) | |
| ART. 64. (Detenzione e maltrattamento di animali) | |
| ART. 65. (Cattura detenzione e commercio di fauna selvatica) | |
| ART. 66. (Esposizione e commercializzazione di animali) | |
| ART. 67. (Mostre, fiere, esposizioni e circhi) | |
| <i>TITOLO II - Animali d'affezione</i> | |
| ART. 68. (Detenzione di cani e gatti) | |
| ART. 69. (Cani e strutture di ricovero) | |
| ART. 70. (Doveri dei proprietari di cani) | |

| | |
|--|--|
| ART. 71. (Gatti e colonie feline) | |
| ART. 72. (Pet-therapy) | |
| <i>TITOLO III - Norme per l'igiene e la sicurezza</i> | |
| ART. 73. (Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali) | |
| ART. 74. (Avvelenamenti e trappole) | |
| ART. 75. (Smaltimento di spoglie di animali e cimiteri per animali d'affezione) | |
| ART. 76. (Animali sinantropi) | |
| ART. 77. (Percorrenza di strade pubbliche con animali) | |
| ART. 78. (Obbligo di raccolta delle deiezioni) - 47 | |
| ART. 79. (Animali pericolosi) | |
| <i>TITOLO IV - Norme per la detenzione di animali da reddito in zone urbane</i> | |
| ART. 80. (Animali da reddito in allevamento a carattere familiare) | |
| ART. 81. (Concimaie) | |
| PARTE NONA - Disposizioni aggiuntive - | |
| ART. 82. (Caravan, autocaravan, tende, carri abitazioni e accampamenti) | |
| ART. 83. (Accattonaggio) | |
| ART. 84. (Cortei e cerimonie) | |
| ART. 85. (Disposizioni di segnalazione visiva) | |
| ART. 86. (Mediazione conflitti abitativi) | |
| ART. 87. (Uso di materiale esplodente, utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili) | |
| ART. 88. (Misura a tutela del decoro urbano) | |
| PARTE DECIMA - Disposizioni finali - | |
| ART. 89. (Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative) | |

| | |
|--|--|
| ART. 90. (Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive) | |
| ART. 91. (Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle autorizzazioni e/o concessioni) | |
| ART. 92. (Inottemperanza all'ordinanza) | |
| ART. 93. (Entrata in vigore) | |

ART. 1. (Disciplina della Polizia Urbana)

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

ART. 2. (Oggetto e applicazione)

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1 detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) nettezza e decoro dell'ambiente urbano;
- b) tutela ambientale;
- c) quiete pubblica e privata;
- d) occupazione suolo pubblico;
- e) esercizi pubblici;
- f) protezione e tutela degli animali.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Il presente Regolamento, pur essendo riservato ai centri urbani, ovvero alle zone classificate nel P.R.G: con le lettere A, B, C, C, D, F, potrà essere esteso all'intero Comune qualora lo prevedano i singoli articoli.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, connesso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 3. (Espletamento del Servizio di Polizia Urbana)

1. Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco, e viene svolto dal Corpo di Polizia Locale, dagli Agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale, nell'ambito delle rispettive competenze e con le facoltà ed i poteri loro attribuiti dalle leggi, regolamenti ed autorità comunali.

ART. 4. (Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di Polizia Urbana)

1. Il Sindaco, ha la facoltà di emettere ordinanze nei casi previsti dagli art. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal funzionario Responsabile del Servizio competente.

3. Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

ART. 5. (Concessioni e autorizzazioni)

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata all'Ufficio comunale competente.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta secondo quanto stabilito dalla Legge 241/90.

4. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi del comma 1 e 2, dal titolare della concessione o della autorizzazione.

5. Il Responsabile del servizio competente può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

PARTE SECONDA - Nettezza e decoro degli spazi ed aree pubbliche

TITOLO I - Norme di comportamento

ART. 6. (Disposizione di carattere generale)

1. Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.

2. E' vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendenti da incuria.

ART. 7. (Comportamenti vietati)

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:

a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;

b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;

c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonchè legarsi o incatenarsi ad essi;

e) collocare, affiggere o appendere alcunchè su beni pubblici o privati, salvo autorizzazione;

f) praticare, salvo autorizzazione comunale, giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri o procurare danni;

g) immergersi nelle fontane pubbliche o farne uso improprio, quale svolgere qualsiasi operazione di lavaggio;

h) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;

i) spostare, manomettere, insudiciare, rompere o incendiare i contenitori dei rifiuti;

l) ostruire, fare inversione e/o deviare il corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonchè versarvi solidi o liquidi;

m) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonchè impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

n) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti, o esporre cose, contrari alla nettezza ed al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, anche morali;

o) soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

- p) accendere fuochi o gettare oggetti accesi, come fiammiferi o mozziconi di sigaretta, nelle strade e nei luoghi di pubblico passaggio;
- q) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a lavori di manutenzione o ristrutturazione di fabbricati o parte di essi, comportante occupazione di suolo pubblico e subordinato alla autorizzazione secondo quanto riportato agli art. 48 e 49 del Regolamento;
- r) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- s) lavare o eseguire riparazioni di veicoli su suolo pubblico;
- t) segare o spaccare legna su suolo pubblico;
- u) esercitare attività di meretricio su strade, spazi ed aree pubbliche o aperte al pubblico, così come definite dall'art. 2 comma 1° del vigente C.d.S.;
- v) fermarsi, intrattenersi, concordare, contrattare prestazioni sessuali, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o aree pubbliche o aperte al pubblico, così come definite dall'art. 2, comma 1° del C.d.S.

TITOLO II - Decoro del suolo

ART. 8. (Nettezza del suolo e dell'abitato)

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali e del *Regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti*, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonchè in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a 3 m (tre metri).
3. Quando l'attività di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 l (cinquanta litri) per il deposito dei rifiuti minuti.
4. I titolari di esercizi davanti ai quali e frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinchè risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
5. I cestelli di cui al comma 4, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
6. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti secondo quanto stabilito dal *Regolamento per la Gestione dei Rifiuti*.
7. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

ART. 9. (Pulizia e manutenzione di marciapiedi, cortili, scale e portici)

1. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi

sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, per i materiali direttamente ricollegabili all'attività esercitata.

2. I portici ed i passaggi coperti, gravanti di servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti, ultimati in ogni parte e mantenuti puliti a spese del proprietario, nel rispetto di quanto riportato nel *Regolamento Edilizio Comunale* (art 3.2.3).

3. Nel caso in cui l'edificio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico e l'area rimanente compresa tra questo e l'edificio non venga recintata, l'area stessa deve essere sistemata a verde o pavimentata a cura e spese del proprietario frontista secondo le modalità che verranno definite dal Responsabile dell'Area.

ART. 10. (Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio)

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, in tutto il territorio comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, per le operazioni sopradette deve darsi preventiva comunicazione all'Ufficio di Polizia Locale.

4. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

5. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

6. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.

7. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

TITOLO III - Decoro degli edifici

ART. 11. (Manutenzione degli edifici e delle aree)

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne e delle aree private di pertinenza. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici, ogni volta che sia riconosciuta la necessità dal Comune per motivi di igiene, incolumità pubblica o decoro. Sarà onere dei soggetti proprietari, al fine di garantire adeguate condizioni di igiene e decoro, provvedere, secondo necessità, alla posa di idonei dissuasori per l'allontanamento dei volatili, secondo quanto stabilito all'art. 75 (Animali Sinantropi) del Regolamento.

2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della apposizione, conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

Questi devono essere collocati in modo tale da essere leggibile dalla pubblica via sulla quale il fabbricato stesso è prospiciente.

3. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate in acque superficiale o in fognatura, secondo le disposizioni del *Regolamento Edilizio Comunale*. Si deve inoltre evitare, nei dispositivi di raccolta citati, il ristagno anche temporaneo di acqua piovana, in accordo con quanto stabilito all'art. 27 per la lotta contro le zanzare.
4. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici ove è richiesta l'installazione di fossa imhoff ovvero di altro impianto di trattamento delle acque reflue hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo delle fosse e degli impianti stessi almeno una volta all'anno o comunque quando siano colmi.
5. Le operazioni di pulizia e spurgo, di cui al comma 4, devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
6. Gli stessi soggetti di cui al comma 4 devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie se la situazione crea disagio a terzi utenti.
7. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali, fossi e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune, agli enti gestori o proprietari di canali e fognature, e alle imprese designate dal Comune o dall'Ente Gestore per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
8. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.
9. A cura dell'utilizzatore dell'area o del proprietario, tutte le aree private scoperte devono essere mantenute in ordine, prive di materiali accatastati o sparsi alla rinfusa, sistemate e mantenute in condizioni di decoro tali da evitare la crescita di vegetazione incolta, l'accumulo di acque meteoriche, la proliferazione di animali e di insetti infestanti o l'emissione di cattivi odori o problematiche di carattere igienico-sanitario o di pubblica incolumità.
10. In situazione di presenza di animali e insetti infestanti l'utilizzatore o il proprietario dell'area deve provvedere con gli opportuni trattamenti di derattizzazione e di disinfestazione.
11. I proprietari o i possessori a qualsiasi titolo di fabbricati o di costruzioni disabitate, in stato di abbandono o comunque non utilizzati devono porre in atto le misure necessarie ad impedire ogni forma di invasione od occupazione da parte di terzi, provvedendo ad assicurare l'integrità delle recinzioni, la chiusura dei varchi e dei cancelli, degli accessi all'edificio da porte o finestre, anche tamponando i fori con murature o installando inferriate o altri idonei presidi stabili.

ART. 12. (Ornamento esterno ai fabbricati)

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, deve essere evitata la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.
2. Tende parasole e simili sovrastanti il suolo pubblico o destinato a pubblico passaggio, soggetti alla preventiva concessione (art. 5 *TOSAP, Regolamento Comunale per le Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche e per l'Applicazione della Relativa Tassa*), debbono rispettare le norme previste dall'art. 3.1.5 e 3.2.14 del *Regolamento Edilizio Comunale*.
3. L'installazione di apparecchiature tecnologiche, antenne paraboliche, pannelli solari, condizionatori e altre strutture, è regolamentata dal *Regolamento Edilizio Comunale*. Il loro posizionamento deve essere fatto di norma sui tetti dei fabbricati, possibilmente sul versante opposto alla pubblica via, o comunque in ambiti che ne limitano l'impatto visivo.

ART. 13. (Esposizione, lavatura, battitura di panni, tappeti e biancheria)

1. E' vietato scuotere e/o stendere tappeti, panni, biancheria ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio.

2. Nelle vie principali è vietato stendere fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche o comunque visibili dalle medesime, tappeti, panni, biancheria ed oggetti simili.

ART. 14. (Rifiuti)

1. La produzione, la gestione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sono normati da apposito *Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti*.

2. I contenitori per la raccolta devono essere collocati sulla pubblica via dopo le ore 21.00 della sera prima del giorno previsto per la raccolta e devono essere ritirati in area privata possibilmente entro le ore 12.00 del giorno di raccolta. Essi dovranno essere collocati in modo da non arrecare disturbo e/o intralcio e chiusi per evitare odori che possono richiamare animali randagi o disturbare i vicini.

TITOLO IV - Decoro delle strade

ART. 15. (Collocamento di cartelli, iscrizioni e manifesti a fini pubblicitari e non)

1. E' vietato in generale il collocamento di insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, salvo autorizzazione dal Comune in accordo con quanto stabilito dal *Codice della Strada* e dalle vigenti norme in materia di pubblicità e pubbliche affissioni.

2. E' vietato in generale lanciare o lasciare cadere anche da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione.

La distribuzione dei materiali sopradetti, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non causare, in alcun modo, deposito o spargimento al suolo o su veicoli in sosta e senza recare disturbo alle persone.

3. Il divieto di cui al comma 1 e da applicarsi anche a:

a) piccoli manifesti, volantini e simili realizzati e collocati in occasione di cerimonie religiose, quali matrimoni, anniversari e funerali;

b) a striscioni e cartelli riportanti istanze di carattere politico amministrativo.

4. L'affissione dei necrologi è consentita solo nelle apposite bacheche comunali.

ART. 16. (Illuminazione e luminarie)

1. I portici e le scale esterne dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di uso pubblico, nessuna eccezione, dovranno essere, nelle ore notturne, convenientemente illuminati, preferibilmente con dispositivi a basso consumo energetico, secondo quanto stabilito dall'art. 3.1.6.7 del *Regolamento Edilizio Comunale e LR 17/2009*.

2. La collocazione di luminarie lungo le strade, da parte di privati, commercianti e non, qualora si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è soggetta a preventiva denuncia di inizio attività, presentata ex art. 19 della Lg. 241/90, all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli artt. 57 TULPS, *Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*, approvato con R.D. n.773/1931 e 110 del suo Regolamento d'esecuzione, approvato con R.D. 635/1940.

3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a 5,50 m (cinque metri e mezzo) dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a 3 m (tre metri) se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Protocollo dell'Ente:

- una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali alle persone e contro il rischio di sovraccarichi e corto circuiti ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo;

- una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato sulla regolarità statica della struttura.

In assenza di tali dichiarazioni gli impianti non possono essere installati e/o esercitati. E' altresì fatto obbligo di fornire al Comune la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.

5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

6. La rimozione degli impianti deve avvenire entro e non oltre 5 giorni dal termine della manifestazione o festività.

PARTE TERZA - Tutela dell'ambiente

ART. 17. (Inquinamento atmosferico e delle acque)

1. La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) dalle norme legislative vigenti in materia, nonché da quelle del *Regolamento Edilizio* e del *Regolamento per la disciplina degli scarichi*.

TITOLO I - Inquinamento delle acque

ART. 18. (Utilizzo di acqua potabile)

1. L'acqua potabile è un bene primario da salvaguardare, pertanto e da utilizzarsi in maniera attenta evitandone il più possibile gli sprechi e gli abusi.

2. In determinati periodi dell'anno, con apposita ordinanza del Sindaco, potranno essere adottate ulteriori disposizioni restrittive in materia, quali il divieto di utilizzare acqua potabile per innaffiare piante e giardini o per lavare automobili.

ART. 19. (Prelievo da falda o sorgente e derivazione)

1. In tutto il territorio comunale, l'utilizzo di risorse prelevate da falde o sorgenti, o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per uso diverso da quello potabile secondo le disposizioni dettate dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche (T.U. 152/2006, art. 96).

2. E' vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'Autorità competente (Genio Civile).

3. Il divieto di cui al comma 2 non è da considerarsi per pozzi ad uso domestico, secondo l'art. 93 del R.D. 1775/1933, dei quali è sufficiente fare denuncia all'Autorità competente. Per pozzo ad uso domestico s'intende quel pozzo destinato all'irrigazione di orti e/o giardini privati. La realizzazione del pozzo deve essere eseguita in base alle disposizioni dell'art. 889 del Codice Civile che prevede il rispetto della distanza dal confine di proprietà pari ad 1 m (un metro).

ART. 20. (Ripari ai pozzi, cisterne e simili)

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

ART. 21. (Disciplina dei fossati)

1. Le norme per il mantenimento, l'utilizzo e la realizzazione di fossi e canali in tutto il territorio comunale sono stabilite nel *Regolamento di Polizia Rurale*.

2. Ad integrazione di tali disposizioni, per i fossi a totale o parziale servizio delle strade comunali o vicinali in uso pubblico, il Comune provvede a programmare e a realizzare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, riserzionamento, etc.)

TITOLO II - Inquinamento atmosferico

ART. 22. (Riduzione emissione gas inquinanti in atmosfera)

1. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli con motore a combustione interna in circolazione sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata dovute a qualunque causa indipendente dalla dinamica della circolazione, durante l'arco delle 24 ore.

Sono esclusi:

- i veicoli che non emettono gas di scarico nocivi per l'ambiente (veicoli elettrici, aria compressa, idrogeno e simili);
- i veicoli che stanno svolgendo servizi di pubblica utilità;
- i veicoli che necessitano di operare in sosta, a motore acceso, per l'espletamento di attività d'istituto;
- i veicoli in avaria che necessitano di intervento di riparazione in loco a motore acceso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dello stesso;
- i veicoli che devono fermarsi per esigenze connesse alle modalità di circolazione.

ART. 23. (Tutela della salute pubblica)

1. Le manifatture o le fabbriche ed industrie contenute nell'elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie, allegato al D.M. 5 settembre 1994, ed eventuali successive integrazioni e/o modificazioni, che producono gas o altre esalazioni insalubri o che possono comunque essere insediate nella parte abitata delle città, potranno essere permesse solo a condizione che l'imprenditore che le esercita provi che, con l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il loro esercizio non rechi in alcun modo danno alla salute degli abitanti.

2. Chiunque intenda attivare, rilevare, trasformare od ampliare uno stabilimento industriale, una fabbrica, un laboratorio o una manifattura di qualsiasi genere, deve farne comunicazione al Sindaco prima dell'inizio dell'attività.

La comunicazione, specialmente ai fini di quanto previsto dagli artt. 216 e 217 del T.U. delle leggi sanitarie, deve essere corredata da una dettagliata relazione sul ciclo di lavorazione che si intenda effettuare.

3. Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi e liquidi e simili, provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il Sindaco prescrive le misure da applicare per prevenire o impedire il danno od il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza. In caso di inadempienza il Sindaco può provvedere d'ufficio nei modi e nei termini stabiliti dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

4. Tutti i riferimenti normativi di cui al presente articolo, s'intendono seguiti dalla dizione: "e successive modifiche e/o integrazioni".

ART. 24. (Uso dei "cannoni spaventapasseri e/o antigrandine")

1. In tutto il territorio comunale, è vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla perimetrazione dei centri abitati ed ai 100 metri dalle abitazioni non comprese nella predetta perimetrazione. Nell'impiego dei predetti dispositivi la bocca di sparo non potrà essere orientata verso le residenze.

2. E' vietato l'impiego dei dispositivi ad onde d'urto per la difesa antigrandine a una distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ad eventuali Consorzi.

3. L'impiego di tali dispositivi è da considerarsi attività rumorosa, pertanto è soggetta alle disposizioni di cui al vigente *Regolamento comunale sulla tutela dall'inquinamento acustico*.

Tra una emissione e l'altra deve trascorrere un intervallo di tempo non inferiore a 5 minuti.

4. Il divieto di cui al comma 3 non si applica in caso di eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed imminente il rischio di caduta grandine.

ART. 25. (Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura e simili svolte all'aperto)

1. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura, di carteggiatura, di sabbiatura e simili senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

Sono concesse piccole riparazioni e manutenzioni che non arrechino danno e fastidio a terzi.

2. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare a ridosso delle strade o di altre proprietà.

TITOLO III - Igiene ambientale

ART. 26. (Trattamenti antiparassitari)

1. Nei centri abitati e laddove vi siano agglomerati di più edifici destinati ad abitazione o posto di lavoro, l'impiego di fitofarmaci e biopesticidi negli orti e nei giardini per la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante, è consentito nel rispetto dei divieti e limitazioni di cui al successivo comma 3.

2. L'acquirente dei fitofarmaci e dei biopesticidi consentiti è responsabile della conservazione e delle modalità con le quali tali prodotti vengono utilizzati.

3. Ogni qual volta siano impiegati i prodotti di cui al primo comma e nei luoghi in esso indicati, è fatto obbligo a chiunque di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio e pericolo per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica. E' comunque fatto sempre obbligo di:

a) tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento;

b) effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata ovvero nelle prime ore del mattino o nelle ore serali, in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse porte e finestre senza particolari disagi;

c) non eseguire i trattamenti nelle giornate di tempo perturbato o in presenza di vento superiore a quello classificato come brezza della scala Beaufort

d) non eseguire trattamenti su orti o in loro vicinanza, se non adeguatamente protetti, ovvero sulle piante i cui frutti siano destinati al consumo umano, nel caso in cui il fitofarmaco non sia registrato specificatamente per l'uso su di essi;

e) impedire l'accesso alle persone, specialmente ai bambini, ma anche agli animali domestici, sulle superfici trattate fino a che non sia interamente decorso un tempo di rientro di almeno 24 ore;

f) proteggere i giardini e le superfici di calpestio, specialmente se adibite a gioco di bambini;

g) allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili quali ciotole, abbeveratoi e simili;

h) segnalare preventivamente, con almeno 24 ore di anticipo, attraverso cartelli segnalatori, chiari e visibili, l'attualità dei trattamenti;

i) avvisare i vicini informandoli dei rischi conseguenti all'uso dei fitofarmaci impiegati ed invitandoli ad adottare anch'essi le precauzioni di cui è detto nel presente articolo;

j) provvedere alla rimozione dei veicoli in sosta nei pressi dell'area interessata al trattamento. Nel caso in cui il trattamento stesso possa coinvolgere tratti o porzioni di strada pubblica o di uso pubblico, deve essere richiesto all'Amministrazione Comunale con almeno cinque giorni di anticipo, l'apposito provvedimento istitutivo del divieto temporaneo di sosta;

k) accertarsi che i vicini abbiano effettivamente ed adeguatamente adottato le prescrizioni predette: in caso contrario è assolutamente vietato procedere al trattamento;

l) osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta del prodotto, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti;

m) evitare assolutamente miscele estemporanee di antiparassitari;

- n) utilizzare in tutte le fasi della manipolazione del fitofarmaco (dosaggio, preparazione, miscela, distribuzione, ecc.) idonei mezzi di protezione personale (maschere, occhiali, guanti e tuta impermeabile) atti a prevenire il rischio di intossicazione dell'operatore;
- o) verificare che la nube irrorante non esca dall'appezzamento trattato e non invada abitazioni, strade, corsi d'acqua e colture confinanti;
- p) evitare, in caso si debba operare in prossimità di strade, che la nube antiparassitaria rechi danno o molestia ad eventuali passanti; in particolare l'irrorazione va eseguita solamente procedendo dal lato adiacente alla strada verso l'interno dell'appezzamento interessato;
- q) non eseguire trattamenti durante il periodo della fioritura ad esclusione dei casi di necessita accertati dall'Unita Periferica per i Servizi Fitosanitari della Regione Veneto;
4. Tutte le aziende agricole, anche se ricomprese entro il perimetro del centro abitato sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo, ferme restando le prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia.
5. Le aziende agricole i cui appezzamenti da sottoporre a trattamento siano limitrofi a fabbricati civili, devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di cui al precedente comma 3, lett. b), c) d), g), h), i), j), k), l), m), o), p), q).

ART. 27. (Disposizioni particolari per la lotta contro le zanzare)

1. In tutto il territorio comunale, nel periodo compreso tra il 1° Aprile e il 31 ottobre di ogni anno, e fatto obbligo a tutti i cittadini e agli amministratori condominiali, di:
- a) evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana (copertoni, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli, sottovasi, ecc.);
- b) procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole gestite dall'Azienda USL per il monitoraggio dell'infestazione;
- c) trattare l'acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese; la periodicità dei trattamenti e congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni rese disponibili dalle farmacie e comunicate alla cittadinanza con adeguati interventi informativi; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia;
- d) pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio di ogni ciclo di trattamento larvicida;
- e) introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, quali i vasi portafiori dei cimiteri, filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro d'acqua o sabbia fino al completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti;
- f) introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori, tipo pesci rossi;
- g) non utilizzare pneumatici come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto, al fine di non favorire la proliferazione di insetti;
- h) consentire l'accesso alle proprietà private esclusivamente nell'area esterna all'abitazione, del personale incaricato delle attività di lotta riconoscibile per la divisa e/o dotato di apposito tesserino di riconoscimento.
2. A tutti i conduttori di orti, nel periodo compreso tra il 1° Aprile e il 31 ottobre di ogni anno, e fatto obbligo di:
- a) privilegiare l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;

- b) sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- c) chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;
3. Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, nel periodo compreso tra il 1° Aprile e il 31 ottobre di ogni anno, è fatto obbligo di:
- a) stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- b) ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- c) provvedere alla disinfestazione quindicinale dell'acqua contenuta nei copertoni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni pioggia, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra;
- d) non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
- e) provvedere all'immediato trattamento mediante prodotti insetticidi piretroidi di tutti gli stock di pneumatici in ingresso ed in uscita dalla Ditta;
- f) provvedere all'immediato smaltimento degli pneumatici non più commerciabili;
4. Ai Responsabili dei cantieri nel periodo compreso tra il 1° Aprile e il 31 ottobre di ogni anno, è fatto obbligo di:
- a) evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- b) sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- c) provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.
5. I soggetti pubblici e privati, fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica sopra richiamati, possono attuare nel periodo 1° Aprile - 31 Ottobre di ogni anno, oltre ai prescritti interventi larvicidi dei tombini presenti nelle rispettive aree aperte pertinentziali, interventi adulticidi avvalendosi di imprese specializzate, allorchè nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una diffusa presenza di insetti adulti.

ART. 28. (Trasporto di materiale di facile dispersione)

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, terra da scavo e detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi, sostanze organiche e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.
- Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
- Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.
2. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto da case o negozi poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

ART. 29. (Materiale di demolizione)

1. E' proibito gettare o disperdere sulla pubblica via o in luoghi adiacenti e nei fossati, nei cimiteri o su aree verdi pubbliche, materiali da demolizione o rifiuti. Questi vanno opportunamente smaltiti in base alle norme date dal *Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti* e nel rispetto con il D. Lgs. n° 152/2006 T.U. Ambiente.

TITOLO IV - Quietè pubblica e tutela dal rumore

ART. 30. (Disturbo alla quietè pubblica)

1. E' vietato provocare disturbo eccedente la normale tollerabilità alla quietè pubblica e al riposo delle persone con grida, schiamazzi, cori, annunci pubblicitari dei rivenditori o con il malgoverno di animali o prodotti con l'utilizzo di macchine e attrezzature meccaniche ad uso privato (tosaerba, mole-flissibili, betoniere, attrezzi vari, ecc.).
2. Nel caso di utilizzo di macchine e attrezzature di cui sopra per fini domestici, hobby e di manutenzione ordinaria, qualora eseguiti all'aperto o all'interno abitazione con finestre/porte aperte, gli orari consentiti, in conformità al vigente "Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico", sono stabiliti tra le ore 8,00 e le ore 13,00 e tra le ore 15,00 e le ore 20,00 nei giorni feriali, mentre il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00, e la domenica e nei giorni festivi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
3. In casi specifici qualora le circostanze lo richiedano nei confronti dei casi contemplati ai punti succitati, sono fatti salvi i poteri del Sindaco di stabilire orari diversi con proprio provvedimento di regolamentazione.
4. Per le altre disposizioni relative alla tutela della quietè pubblica e la regolamentazione delle attività rumorose (a carattere temporaneo e permanente a rumorosità variabile), si rinvia all'applicazione dello specifico Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.
5. L'inosservanza alle prescrizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, fissata attualmente, per il caso di conciliazione amministrativa a termini dell'art. 16 L. 689/1981 e s.m.i., in € 50,00 + spese di notifica e di procedimento. Sono fatte salve le sanzioni previste dagli artt. 659 e 660 del Codice Penale, nonchè, in quanto applicabili, quelle richiamate nelle "Sanzioni amministrative" di cui al Regolamento succitato.

PARTE QUARTA - Aree verdi e giardini privati –

ART. 31. (Utilizzo di giardini e parchi pubblici)

1. Nei giardini e parchi pubblici è vietato:
 - a) accedere con qualsiasi tipo di veicolo a motore e comunque con qualsiasi altro mezzo la cui condotta possa rappresentare pericolo o pregiudicare l'incolumità degli altri, fatta eccezione per quelli autorizzati, per le carrozzelle adibite al trasporto di portatori di handicap e per i mezzi di soccorso e Sicurezza;
 - b) accedere con cane non tenuto al guinzaglio o senza museruola e senza gli strumenti idonei alla raccolta delle eventuali deiezioni dell'animale; per cani di razza a rischio aggressività, di cui all'elenco allegato alla Ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006, riportato nell'Allegato 2 del Regolamento, e fatto obbligo al proprietario o detentore applicare sia corto e solido guinzaglio, sia apposita museruola;
 - c) condurre il cane fuori dai percorsi pavimentati e/o pedonali, salvo che in aree o parchi appositamente riservati;
 - d) danneggiare strutture, arredi, piantagioni, ecc.;
 - e) causare lordura alle strutture, arredi e piantagioni, gettare carte, mozziconi e/o sigarette e oggetti vari destinandoli all'abbandono;
 - f) qualora il parco sia recintato, introdursi oltre l'orario di chiusura dello stesso;
 - g) accendere fuochi di qualsiasi genere, salvo in zone opportunamente attrezzate e autorizzate;
 - h) adottare linguaggi non conformi alla presenza di minori e tenere comportamenti che possono costituire motivo di pericolo, anche morale, in considerazione dell'età degli utenti;
 - i) tenere comportamenti atti a cagionare il disturbo della quietè pubblica in particolare dalle ore 23.00 alle ore 6.00;
2. Le norme suddette, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze del Comune.

3. I giochi delle zone attrezzate possono essere utilizzati esclusivamente dai bambini fino ai 13 anni compiuti. E' quindi vietato l'utilizzo dei giochi alle persone di eta superiore.

4. A termini dell'art. 16, legge 689/1981 e successive modificazioni e dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Urbana, ai trasgressori dei divieti del presente articolo e comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, fissata attualmente:

- al punto 1 lett. a), 1 lett. d), 1 lett. g), per il caso di conciliazione amministrativa a termini dell'art. 16 L. 689/1981 e s.m.i , in € 100,00 + spese di notifica e di procedimento;
- al punto 1 lett. i) e punto 3, per il caso di conciliazione amministrativa a termini dell'art. 16 L. 689/1981 e s.m.i., in € 50,00 + spese di notifica e di procedimento;
- al punto 1 lett. b), 1 lett. c), 1 lett. e), 1 lett. f), 1 lett. h), 1 lett. j) per il caso di conciliazione amministrativa a termini dell'art. 16 L. 689/1981 e s.m.i., fissata in € 25,00 + spese di notifica e di procedimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della stessa Legge 689/1981, in caso di presentazione di scritti difensivi l'Autorità competente, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, nel doppio della sanzione dovuta + spese di notifica e di procedimento la somma dovuta per la violazione.

ART. 32. (Aree attrezzate per cani)

1. Nelle aree appositamente attrezzate e segnalate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.

2. Sono esclusi dal comma precedente i cani dichiarati a rischio elevato di aggressività inseriti nei registri canini.

3. L'accesso è consentito ai soli cani vaccinati, assicurati e dotati di microchip.

4. E' fatto obbligo di provvedere alla immediata raccolta delle deiezioni canine.

5. E' fatto divieto di:

- lasciare aperti i cancelli di accesso all'area;
- introdurre arredi e strutture non regolamentate;
- tenere comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica, in particolare dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e dalle ore 23,00 alle ore 7,00;
- utilizzare l'area con finalità diverse rispetto allo sgambamento dei cani.

ART. 33. (Potatura alberi, cespugli, arbusti e taglio dell'erba)

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su aree e terreni prospicienti spazi di pubblico passaggio, devono mantenere le chiome degli alberi, cespugli ed arbusti entro la loro proprietà per non recare danno al transito di persone e mezzi di trasporto. Devono inoltre rispettarsi le distanze dai confini delle proprietà stabiliti dall'art. 892 del *Codice Civile*.

2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai 2,70 m (due metri e settanta centimetri), al di sopra del marciapiede e 5,50 m (cinque metri e mezzo) se sporgono sopra la carreggiata; in entrambi i casi non debbono comunque impedire o limitare la visibilità di segnali stradali ed il regolare funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione, secondo quanto previsto all'art 3.2.1 del *Regolamento Edilizio Comunale*.

3. La potatura deve avvenire in condizioni di sicurezza per chi opera e per chi transita nella zona. Le ramaglie tagliate ricadenti in suolo pubblico dovranno essere immediatamente rimosse e debitamente smaltite a fine operazione.

4. L'abbattimento di esemplari arborei soggetti a vincolo ambientale-paesaggistico è soggetto ad autorizzazione.

5. In tutti i giardini e fondi privati dove sia presente un tappeto erboso, anche se incolto, il taglio dell'erba deve essere effettuato con frequenza non superiore a due mesi e con primo taglio annuale entro la fine del mese di maggio.

Non e comunque in alcun modo consentito lasciar crescere l'erba oltre i 30 cm (trenta centimetri) dal suolo, al fine di garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate ed evitare il proliferare di insetti ad animali.

6. La manutenzione delle aree verdi comunali e là dove non sia possibile identificare un privato responsabile, spetta al Comune.

ART. 34. (Orti)

1. Salve le norme che disciplinano l'attività di coltivatore diretto, la coltivazione di terreni ad ortaglia è consentita, quando non sia di pregiudizio al decoro cittadino e/o non si verifichino inconvenienti igienici come addensamenti d'insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque moleste per il vicinato, causati da uso di letame, concimanti ed altro.

PARTE QUINTA - Disposizioni sulla sicurezza degli abitati e delle strade

TITOLO I - Prevenzione degli incendi

ART. 35. (Vigilanza)

1. Il servizio di prevenzione incendi è di competenza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
2. Ad esso va richiesto il parere di conformità per gli edifici nei quali sono esercitate le attività elencate nel D.M. 16.02.82 e successive modifiche.

ART. 36. (Accensione di fuochi)

1. E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale, compresi fuochi liberi, a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti delle Autorità preposte. E', in ogni caso, obbligatoria la diretta custodia ed il controllo del fuoco acceso.

2. E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m (cento metri) dai luoghi indicati dall'art. 59 comma 2 del TULPS, ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati, ad una distanza inferiore a 100 m (cento metri) dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimi' delle sedi stradali.

3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, e fatto obbligo di spegnerlo.

4. L'uso di bracieri, griglie e barbecue e vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi.

5. Anche quando e stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

ART. 37. (Locali per la lavorazione e/o deposito di materiali combustibili)

1. I locali destinati a lavorazione e deposito di materiali combustibili ed infiammabili, devono rispondere ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione in materia.

ART. 38. (Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile)

1. E' vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati o in depositi privi di aerazione. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da più di due lati da fabbricati, materiale legnoso e qualsiasi altra materia di facile accensione se non adottando le dovute cautele.

2. E' consentito, in area privata e nel rispetto di quanto stabilito al comma, accatastare legna da ardere ad uso domestico, per una quantità massima di 40 q (quaranta quintali).

3. E' fatto obbligo al proprietario della catasta di legna, mantenere questa in condizioni igieniche tali da non arrecare disturbo a terzi, provvedendo quando necessario ad effettuare tempestivamente trattamenti di derattizzazione o disinfezione.

ART. 39. (Fuochi artificiali, polveri ed esplosivi)

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione vigente, e vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti ed infiammabili per l'esercizio della vendita al minuto senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.

2. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza autorizzazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

TITOLO II - Strade

ART. 40. (Segnalazioni e ripari di opere in costruzione)

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova od il riadattamento e la demolizione di edifici e simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del *Regolamento Edilizio Comunale*, dovranno collocarsi nella strada adiacente gli opportuni segnali e ripari nel rispetto del *Codice della Strada*; questi dovranno rimanervi fino all'ultimazione dell'opera e durante la notte dovrà tenersi acceso ed affisso uno o più lumi.

ART. 41. (Apertura di botole e chiusini)

1. E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.

2. Le operazioni indicate nel comma precedente possono venire autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

ART. 42. (Recinzioni)

1. Le aree non edificate fronteggianti vie e piazze, aperte a pubblico passaggio, nonchè le aree di pertinenza dei fabbricati, e le aree private, possono essere delimitate o recintate nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 3.2.11 del *Regolamento Edilizio Comunale*.

PARTE SESTA - Occupazione di aree e spazi pubblici -

TITOLO I - Disposizioni generali e specificazioni

ART. 43. (Disposizioni generali)

1. E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonchè degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione dell'Autorità comunale.

2. Fermo restando quanto in proposito previsto dal *Codice della Strada*, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

3. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

4. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 2.

5. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.

6. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello specifico regolamento comunale (TOSAP, *Regolamento Comunale per le Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche e per l'Applicazione della Relativa Tassa*), nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

7. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

ART. 44. (Classificazione delle occupazioni)

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

a) Sono PERMANENTI le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che consenta la fruizione esclusiva dei beni, o di parte di essi, di cui all'art. 1 del Regolamento, per un tempo non inferiore ad un anno.

b) Sono TEMPORANEE le occupazioni, effettuate anche in periodo non continuativo, di durata inferiore all'anno.

2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

ART. 45. (Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni)

1. Ai titolari di permessi di occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni o autorizzazioni scritte, è vietato:

a) infiggere pali o punte nel suolo;

b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;

c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi;

d) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa o di tollerarne il deposito.

2. I titolari di autorizzazioni o concessioni per la occupazione del suolo, in particolare gli esercenti il commercio ambulante, e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico o scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto come stabilito all'art. 8 (Nettezza del suolo e dell'abitato) del Regolamento.

TITOLO II - Disposizioni particolari

ART. 46. (Occupazioni per manifestazioni)

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione temporanea, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre al giudizio dei competenti Uffici Comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione, strutture che si intende utilizzare, impianti elettrici, modalità di smaltimento dei rifiuti ed eventuale richiesta in deroga all'emissione sonora, secondo quanto stabilito dai vigenti Regolamenti Comunali.

2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
6. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
7. L'autorizzazione per l'occupazione e comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

ART. 47. (Occupazioni con elementi di arredo)

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che sia ritenuto utile a migliorare il decoro estetico con l'obbligo che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

ART. 48. (Occupazioni con dehors, tavolini, sedie e/o simili)

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.
2. Le disposizioni di cui ai commi 1. valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.
3. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

ART. 49. (Occupazioni per lavori di pubblica utilità)

1. Ove per l'esecuzione di opere autorizzate sia necessaria l'occupazione temporanea o permanente o la manomissione di suolo o sottosuolo o spazio aereo pubblico, l'interessato deve presentare apposita domanda al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune ed ottenere l'autorizzazione, secondo quanto prescritto dall'art. 2.1.4 del *Regolamento Edilizio Comunale*.
2. Il Responsabile dell'Area Tecnica ha facoltà di revocare l'autorizzazione e di imporre il ripristino, provvedendovi d'ufficio a spese dell'interessato in caso di inadempienza, dopo che siano trascorsi

due mesi dall'interruzione dei lavori, non causate da ragioni climatiche, secondo quanto prescritto dall'art. 2.2.9 del *Regolamento Edilizio Comunale*.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del *Codice della Strada*. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorchè non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

ART. 50. (Occupazione per lavori edili e/o di manutenzione)

1. Senza autorizzazione o concessione del Comune sono vietate le occupazioni del suolo pubblico o soggetto al pubblico transito con steccati, impalcature, ponti di fabbrica, scale, bracci di gru, carichi sospesi, cumuli di macerie, o altro materiale che possa comunque costituire pericolo o intralcio.

2. Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili sono consentite, senza autorizzazione o concessione, fuorchè negli orari che possono essere vietati dal Sindaco con apposita ordinanza.

ART. 51. (Occupazioni per temporanea esposizione)

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonchè, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni, di cui al comma 1, che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale e subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

ART. 52. (Commercio in forma itinerante)

1. I titolari di autorizzazione per il commercio su in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei divieti e limiti imposti dallo specifico regolamento.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

ART. 53. (Occupazioni per esposizione di merci)

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purchè il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre 0,70 m (settanta centimetri) dal filo del fabbricato.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad 0,5 m (cinquanta centimetri) dal suolo.

3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali, nonchè, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purchè l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

ART. 54. (Occupazioni di altra natura)

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, e subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

PARTE SETTIMA - Disposizioni annonarie per gli esercizi pubblici –

ART. 55. (Esercizi pubblici)

1. I pubblici esercizi devono essere tenuti costantemente puliti ed adeguatamente illuminati nelle ore in cui sono aperti al pubblico. Nei locali non possono essere eseguiti operazioni e tenuti atteggiamenti che possano riuscire indecorose o antigieniche.

2. L'ampiezza dei locali, le condizioni igieniche e le attrezzature generali dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle vigenti norme igienico- sanitarie e saranno fondamentali elementi di giudizio in occasione della concessione di nuove licenze o sub-ingressi, al fine di permettere un adeguamento delle esistenti strutture commerciali e della rete distributiva cittadina.

3. In ogni nuovo esercizio pubblico come bar, osterie, locande, caffè ecc., e fatto obbligo di provvedere alla messa in opera di sufficienti servizi igienici che dovranno essere mantenuti costantemente agibili, igienizzati ed a disposizione della clientela. I titolari, ove non sussistano le condizioni richieste, dovranno provvedere conformemente entro il termine stabilito dall'Autorità Comunale.

ART. 56. (Obbligo di vendita)

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del Codice Civile, l'esercente il commercio, sia in sede fissa che itinerante, assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente e, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

ART. 57. (Pesatura delle merci e disciplina degli involucri)

1. Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce e alla vista del compratore.

2. Gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservare le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti, ai sensi delle vigenti norme.

ART. 58. (Vendita del pane)

1. Il pane deve essere venduto a peso.

2. Nei locali di vendita, il pane deve essere conservato al riparo della polvere, dalle mosche e fuori dal contatto degli acquirenti, in appositi scaffali, scansie o vetrine sempre perfettamente pulite e con tanti scomparti separati quante sono le qualità di pane messo in vendita, recanti un cartellino ben visibile con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo.

3. E vietata la vendita del pane in forma ambulante. La consegna del pane a domicilio dell'acquirente deve essere effettuata con idonei involucri di carta, cellophane, sacchetti in tela, ecc., preconfezionati e chiusi nel luogo di produzione. Quando il trasporto avviene a mezzo di veicoli, l'interno dei medesimi deve essere convenientemente rivestito con materiale di facile pulizia.

ART. 59. (Vendita con consumo immediato)

1. Negli esercizi di vicinato, e consentito il consumo immediato degli alimenti a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione.
2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
3. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme di legge vigenti.

ART. 60. (Commercio all'ingrosso e al dettaglio)

1. I commercianti all'ingrosso possono vendere soltanto ad altri commercianti, ad utilizzatori professionali e ad utilizzatori in grande, intesi come comunità, convitti, cooperative di consumo, consorzi e gruppi di acquisto.
2. I commercianti al dettaglio possono vendere soltanto al consumatore finale.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 22 del D.Lgs 114/98.

ART. 61. (Attività miste)

1. Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio al dettaglio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
2. I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti dettati dalle norme in materia urbanistica ed edilizia e sanitaria, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.

ART. 62. (Contrassegni del Comune)

1. E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali, per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione Comunale.

PARTE OTTAVA - Norme sulla tutela degli animali –

TITOLO I - Definizioni e principi generali

ART. 63. (Definizioni ed ambito di applicazione)

1. I seguenti articoli, di questa parte del documento, si riferiscono a tutte le specie di animali rientranti nelle sottoindicate tipologie, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale in quelle fattispecie non già normate dalla legislazione vigente. Vengono in tal senso recepite le linee guida della Regione Veneto, emanate con DGR 272 del 6 Febbraio 2007, allegato A.
2. Si definisce:
 - animale d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come ad esempio: il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Vengono altresì compresi quei soggetti appartenenti a specie animali solitamente definite "non convenzionali", come gli animali esotici e pericolosi, ma tenuti per le sopracitate finalità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.
 - animale da reddito in allevamento a carattere familiare: specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare.

- animale sinantropo: animale che vive in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e da cui trae sostentamento (ad esempio: piccioni "domestici", topi etc. ...)
- colonia felina: gruppo di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo, e, in quanto potenziale problema sanitario e di igiene pubblica, deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza.
- fauna selvatica: tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.
- allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;
- commercio di animali da compagnia: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

3. Ai sensi dell'art. 32 della Legge Regionale del Veneto 50/1993 gli allevamenti previsti dal comma 1 dell'art. 17 della legge n. 157/1992 sono distinti in tre categorie:

- a) per la produzione di animali selvatici destinati a ripopolamenti e/o reintroduzione con esclusione del cinghiale;
- b) per la produzione di animali selvatici per soli fini alimentari;
- c) per la produzione di animali per fini amatoriali e ornamentali.

ART. 64. (Detenzione e maltrattamento di animali)

1. Fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali, è severamente vietato abbandonare e/o maltrattare qualsiasi specie di animali.

2. Chiunque conviva o detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età il sesso, la specie e la razza ed in particolare:

- a) rifornirlo di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone;
- b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- c) consentirgli una idonea possibilità di esercizio fisico;
- d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
- e) garantire la tutela di terzi da aggressioni,
- f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
- g) garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni.
- h) la custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria. La lunghezza della catena non deve comunque essere inferiore ai 4 metri o deve disporre di un anello od altri meccanismi di scorrimento.
- i) al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena e di qualunque altro strumento di contenimento simile, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.

3. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche.

4. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

5. E' vietato detenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione.

Tali spazi di custodia devono:

- a) essere dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici ed avere un fondo in grado

di consentire un adeguato movimento e stabulazione, garantendo altresì l'eliminazione delle deiezioni;

b) qualora richiesto dalle caratteristiche di specie, creare la possibilità per gli animali di avere un rifugio dove nascondersi;

c) tenere separati gli animali che non sono in grado di convivere con altri;

d) riprodurre, per gli animali selvatici autoctoni ed esotici detenuti in cattività, condizioni climatiche, fisiche ed ambientali compatibili con la natura della specie.

6. E' vietato addestrare animali per combattimenti.

7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica.

8. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri e degli animali artisti (definiti ai sensi della D.G.R. 17/07/2004).

9. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti ed in particolare a scopo di scommesse. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali.

10. E' vietato il dono di animali come premio, ricompensa od omaggio, ai minori di 16 anni senza l'espresso consenso di chi esercita la potestà di genitori.

11. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia tenga conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.

12. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici.

13. Il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve fare riferimento alla normativa vigente in materia e deve assicurare:

a) l'aerazione del veicolo;

b) la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati;

c) la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi, comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

14. E' fatto divieto assoluto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.

15. E' vietato sopprimere animali d'affezione in modo non eutanascico e senza preventiva anestesia. Tale intervento deve essere effettuato solamente da un medico veterinario.

16. Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti ed al vicinato.

17. E' vietato effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando percolamento sugli spazi pubblici.

18. E' vietato tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche.

19. Chiunque possiede a qualsiasi titolo un animale e ritenuto responsabile della sua custodia e della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

20. E' vietata la coloritura artificiale, la detenzione e la vendita di animali così trattati.

21. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni che non garantiscono il controllo quotidiano del loro stato di salute.

22. E' vietato il trasporto di animali nei vani bagagli non aerati delle autovetture.

23. E' vietato praticare agli animali interventi chirurgici allo scopo di modificarne l'aspetto.

ART. 65. (Cattura detenzione e commercio di fauna selvatica)

1. E' fatto divieto di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie animali appartenenti alla fauna selvatica, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo l'esercizio della caccia e della pesca svolti nel rispetto della normativa vigente in materia. Ai sensi della direttiva 79/409/CEE, e vietata l'installazione di qualsiasi tipo di impianto per cattura di avifauna.

2. L'esercizio della pesca nelle acque definite secondarie dalla normativa vigente, e vietato nelle vicinanze di immissioni di acque luride e bianche provenienti da scarichi civili e/o industriali.

ART. 66. (Esposizione e commercializzazione di animali)

1. In caso di vendita in esercizi commerciali, fiere, mostre ed altri luoghi esposti al pubblico, gli animali devono essere tenuti in modo che non vengano sottoposti ad eccessivo stress e non vengano turbati od alterati i loro naturali comportamenti e le funzioni morfo-fisiologiche.

2. Sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza, si devono assicurare agli animali:

- a) un'adeguata condizione di benessere, indipendentemente dalla permanenza temporale nel luogo di vendita, con corretti tempi e modalità di esposizione;
- b) una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie;
- c) un adeguato periodo di illuminazione, un sufficiente periodo di riposo notturno con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;
- d) che le gabbie siano adeguate alla mole, al numero, ed alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati;
- e) che siano garantiti i requisiti igienico-sanitari dei ricoveri;
- f) la somministrazione di cibo ed acqua in quantità sufficienti ed un adeguato periodo di illuminazione anche durante la chiusura infrasettimanale.

3. Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute ed in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche etofisiologiche degli animali ed alla durata del trasporto.

4. E' obbligatoria la compilazione di un apposito registro di carico e scarico degli animali che possa consentire, qualora richiesto, la tracciabilità di tutti i soggetti, con particolare riferimento agli animali morti.

5. E' altresì vietato:

- a) esporre animali alla presenza di raggi solari diretti. Qualora gli animali fossero tenuti in vetrina, questa dovrà essere munita di tende e comunque idonea a creare un'ombra artificiale;
- b) somministrare cibo costituito da animali vivi alla presenza, o in vista di terzi, o comunque estranei alla condizione dell'attività commerciale;
- c) esporre animali che non sono in buone condizioni di salute. Questi dovranno essere ricoverati in appositi spazi dedicati.

6. In aggiunta a quanto sopra espresso, chiunque intenda esercitare l'attività di allevamento, addestramento e custodia di animali a fini commerciali, per essere autorizzato ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, deve presentare al Sindaco una apposita domanda specificando i seguenti requisiti:

- a) le generalità della persona responsabile dell'attività;
- b) la specie di animali da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;
- c) che i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività abbiano requisiti che siano stati giudicati validi e sufficienti dal'Azienda ULSS di competenza che ha effettuato il sopralluogo;
- d) l'aggiornamento da parte dell'azienda dei registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l'annotazione della loro provenienza e destinazione.

ART. 67. (Mostre, fiere, esposizioni e circhi)

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto alla vigilanza ed alla autorizzazione igienico-sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e tenuto conto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1707 del 18 giugno 2004, in materia di circhi, mostre viaggianti ed itineranti e dalla D.G.R. n. 3882 del 31 dicembre 2001, inerente alla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e pericolosi.

2. E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive a cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi ed a soggetti non svezzati delle altre specie animali.

3. Viene consentita la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che gli animali abbiano idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.
4. Tutti i cani devono obbligatoriamente essere correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente ed iscritti all'anagrafe canina.
5. In merito alle manifestazioni popolari il Sindaco, sentito il parere favorevole dell'Azienda ULSS a cui ne compete l'attività di vigilanza, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali e secondo i principi determinati all'art.63 (Detenzione e maltrattamento di animali) del Regolamento.
6. In particolare, è autorizzato lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:
 - a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato. Qualora il percorso non sia su terreno asfaltato o cementato, deve comunque essere privo di asperità ed irregolarità tali da costituire pericolo per gli animali;
 - b) il percorso della gara, nel caso di cui alla precedente lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonchè per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni;
 - c) sia identificato un Medico Veterinario che garantisca una competente assistenza agli animali, durante tutta la durata della manifestazione.

TITOLO II - Animali d'affezione

ART. 68. (Detenzione di cani e gatti)

1. Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani superiore a tre oppure di gatti superiore a cinque, con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai due mesi, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, è opportuno il preventivo parere favorevole da parte del Servizio Veterinario e di Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. competente per territorio.

ART. 69. (Cani e strutture di ricovero)

1. La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, nazionali e regionali, e di competenza esclusiva del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio, con segnalazione al corpo di Polizia Locale.
2. E' fatto obbligo al proprietario od altro detentore di cani, di provvedere entro i termini di legge all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina, con contestuale identificazione mediante microchip, da eseguirsi a cura dei Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS o da Medici Veterinari liberi professionisti autorizzati.
3. Nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, tutti i cani devono essere condotti al guinzaglio che, qualora vi sia contatto molto ravvicinato con altre persone, non sia più lungo di 1,5-2 m oppure, se lasciati liberi, muniti di idonea museruola, secondo quanto riportato nell'art. 31 (Giardini e parchi pubblici) del Regolamento.
4. Per cani di razza a rischio aggressività, di cui all'elenco allegato alla Ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006, riportato nell'Allegato 2 del Regolamento, è fatto obbligo al proprietario o detentore applicare sia corto e solido guinzaglio, sia apposita museruola;
5. Tenuto presente che la custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria, è consentito detenere cani legati alla catena, purchè questa sia munita di due moschettoni rotanti alle estremità, adeguata alle caratteristiche fisiche e di salute del cane e che consenta il moto fisiologico. In ogni caso al cane dovrà essere consentito in ogni momento l'agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell'acqua ed esso dovrà poter disporre di tutto lo spazio consentito dalla catena senza alcun impedimento. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.

6. Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, in ogni fase del rapporto uomo-cane, e vietato l'uso del collare elettrico e di altri strumenti coercitivi, usati in particolare nella fase dell'addestramento, che provocano effetti di dolore nei cani.

7. Per i cani custoditi in recinto, purchè in modo non permanente, la superficie di base non dovrà essere inferiore ai metri quadrati, di cui alla seguente Tabella 1, e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo della superficie disponibile.

8. In caso di detenzione permanente dell'animale all'interno di una recinzione, le misure sotto riportate dovranno essere aumentate nella misura in cui venga consentita all'animale un'adeguata possibilità di movimento ed esercizio fisico.

9. Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 06 febbraio 2003, recepito con D.P.C.M. 28 febbraio 2003, n. 358, le dimensioni minime dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto sono riportate in tabella 1.

| Peso del cane in Kg | Superficie minima del Pavimento del box Coperto/cane (mq) | Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane | |
|---------------------|---|--|--------------|
| | | Fino a 3 cani | Oltre 3 cani |
| <10 | 1,00 | 1,50 | 1,00 |
| 11 - 30 | 1,50 | 2,00 | 1,50 |
| >30 | 2,00 | 2,50 | 2,00 |

Tali requisiti si applicano alle attività di commercio con esclusione delle toelettature, mentre non si applicano ai canili sanitari ed ai rifugi, per i quali si rinvia alla normativa vigente in materia.

ART. 70. (Doveri dei proprietari di cani)

1. Il presente articolo, disciplina il comportamento dei proprietari dei cani, fatta salva l'eventuale regolamentazione della materia mediante atti e provvedimenti amministrativi adottati dal Ministero della Sanità o dalla Regione Veneto.

2. I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia devono:

a) evitare in ogni caso, che essi sporchino con deiezioni il suolo pubblico, le aree private ad uso pubblico e le aree private a verde quando queste ultime non siano opportunamente recintate in modo da evitare l'introduzione e il pubblico passaggio;

b) dotarsi di paletta e sacchetto igienico per la raccolta degli escrementi, quando conducono cani;

c) evitare, con le opportune misure necessarie, il disturbo alla quiete pubblica e privata, specie nelle ore serali e notturne, causato dall'abbaiare o latrare dei cani custoditi in abitazioni e giardini privati, stabilimenti, esercizi commerciali e pubblici, magazzini, cortili;

d) per cani di razza di cui all'elenco allegato alla Ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 riportato all'Allegato 2 del Regolamento, vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

ART. 71. (Gatti e colonie feline)

1. Si intende per "gatto libero" il gatto non di proprietà che vive costantemente in stato di libertà sul territorio.

2. I gatti liberi e le colonie feline sono protetti ai sensi della L.R. 60/1993 ed ai sensi della normativa vigente, tutelati dal Comune.

3. Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti, deve rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

4. Per quanto concerne le colonie feline:

- a) spetta all'Azienda ULSS di competenza la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite, nonché l'identificazione delle colonie stesse;
- b) previo accordo con i Servizi Veterinari delle Aziende ULSS di competenza, gli enti, le associazioni iscritti all'albo regionale o i singoli cittadini possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza;
- c) le colonie feline non possono essere spostate dal loro "habitat": eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza.

ART. 72. (Pet-therapy)

1. Tenuto conto di quanto previsto dalla L.R. 3/2005 che disciplina le terapie complementari fornendo le disposizioni per l'applicazione e la formazione degli operatori in materia di pet-therapy, e la D.G.R. di attuazione del 18 marzo 2005, n. 962, il Comune predispone iniziative ed attività con la finalità di:
- a) promuovere ed agevolare il mantenimento del contatto delle persone con animali da compagnia di loro proprietà o altri animali comunque utilizzabili per la pet-therapy.
 - b) agevolare l'accesso degli animali in tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, soprattutto qualora utilizzati come accompagnamento dei disabili;
 - c) favorire la cultura dell'affidamento degli animali d'affezione sensibilizzando le strutture e gli esercizi pubblici ad agevolare la detenzione degli animali presso le proprie strutture.

TITOLO III - Norme per l'igiene e la sicurezza

ART. 73. (Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali)

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed alla U.L.S.S. competente per territorio, qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.
2. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffusive hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.
3. I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'U.L.S.S.

ART. 74. (Avvelenamenti e trappole)

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in luoghi ai quali possano accedere animali, alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche.
2. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono essere eseguite secondo quanto stabilito all'art. 26 (Trattamenti) del Regolamento.
3. I medici veterinari, pubblici o privati, che abbiano il sospetto clinico e/o la conferma da esami di laboratorio, di casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici, sono tenuti a segnalarli al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio, che provvederà a comunicarli all'Amministrazione Comunale. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato, se conosciuto, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

ART. 75. (Smaltimento di spoglie di animali e cimiteri per animali d'affezione)

1. Il Reg. CE/1774/2002 e le Linee guida regionali di applicazione, approvate con DGR 2997/2004, normano lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti, mediante incenerimento o seppellimento.

2. Il seppellimento degli animali d'affezione, con eccezione degli equini, è possibile nel territorio di proprietà del proprietario/detentore od in un cimitero per animali, previa esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed agli animali.

3. I cimiteri per gli animali d'affezione:

a) sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità, di cui all'articolo 824 del Codice Civile, limitato ai cimiteri per salme.

b) I siti cimiteriali per animali d'affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente Azienda ULSS per i profili attinenti all'igiene ed alla sanità pubblica.

c) Nel rispetto della normativa cimiteriale in vigore, per quanto si riferisce alla collocazione nel territorio dei cimiteri per animali d'affezione, si rimanda al contenuto del punto 5, dell'art. 14 della L.R. 60/93.

ART. 76. (Animali sinantropi)

1. Per animale sinantropo si intende quell'animale che vive in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e da cui trae sostentamento (ad esempio: piccioni "domestici", topi etc....).

2. Il Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, per la tutela della salute e dell'igiene pubblica e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza, può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà, compreso la cattura ed, ove necessario, la eventuale soppressione, allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, controllarne le nascite, e di risolvere eventuali problemi igienico-sanitari da essi creati.

3. Per l'allontanamento di piccioni, in ambiente urbano, è consentito l'utilizzo di dispositivi standard forniti da ditte specializzate nel settore.

4. Nel caso di piccioni o simili presenti in sottotetti, sottogrondeie, marmetti delle finestre, antenne televisive, antenne paraboliche, insegne, comignoli o simili che recano disturbo per la quiete pubblica, è fatto obbligo al proprietario dell'immobile adottare le misure più idonee, fra le consentite, all'allontanamento dei volatili.

ART. 77. (Percorrenza di strade pubbliche con animali)

1. Lungo le strade pubbliche la circolazione di animali condotti al pascolo è consentita solo sulle strade classificate sotto il profilo tecnico funzionale come "strade locali"; è vietato, in ogni caso, condurre moltitudini di animali al pascolo lungo strade caratterizzate da intenso traffico, a prescindere dalla loro classificazione tecnico funzionale.

2. Fatte salve le disposizioni dell'art. 184 del Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nel percorrere le "strade locali", i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.

3. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.

4. La circolazione dei veicoli a trazione animale è disciplinata dall'art. 183 del Codice della Strada. In caso di deiezioni degli animali è obbligo dei proprietari o del/dei conducenti ripulire la sede stradale.

ART. 78. (Obbligo di raccolta delle deiezioni)

1. I conduttori devono provvedere all'immediata raccolta delle deiezioni dei loro animali in luogo pubblico o aperto al pubblico. La violazione di cui al presente comma comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di € 50,00.=. Da tale obbligo vanno esentate le persone non vedenti accompagnate dal cane ausiliario.

2. All'atto del controllo detti conduttori dovranno risultare muniti di apposita attrezzatura di raccolta e contenimento delle deiezioni, il trasgressore è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di € 100,00.=.

ART. 79. (Animali pericolosi)

1. Animali pericolosi non potranno essere introdotti nel Comune, se non mediante quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e alle cose, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. E' vietato su tutto il territorio comunale, al di fuori della privata abitazione, condurre o esibire rettili o animali esotici pericolosi o che incutano timore o paura alla loro vista, fatto salvo apposito permesso in occasione di particolari manifestazioni o simili.

TITOLO IV - Norme per la detenzione di animali da reddito in zone Urbane**ART. 80. (Animali da reddito in allevamento a carattere familiare)**

1. Fermo restando il rispetto delle norme cogenti specifiche per materia, l'allevamento di animali da reddito nelle zone urbane non e' consentito, al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti).
2. In particolare, nelle zone residenziali/commerciali/direzionali, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito e' vietato. In deroga a quanto sopra, potrà essere consentito esclusivamente in zona C1.1 del P.R.G., su aree private scoperte, previo parere favorevole da parte dell'Autorità Competente e comunicazione all'Azienda ULSS territorialmente competente, alle seguenti condizioni, che il detentore dovrà riportare nella dichiarazione all'Azienda ULSS, sotto la propria responsabilità:
 - a) che si tratti di animali di piccole dimensioni, non rumorosi, che non rechino disturbo agli abitanti delle case vicine e che rientri nelle categorie riportate in tabella 2;
 - b) che non producano forti odori da arrecare disturbo agli abitanti delle case vicine;
 - c) che gli animali siano tenuti in idoneo recinto chiuso;
 - d) che il recinto sia situato in un raggio non inferiore a 20 mt. dai confini dell'area di proprietà, o di uso legittimo del detentore;
 - e) che sia preventivamente identificato ed autorizzato il numero di animali da allevare in base al valore attribuito ad ogni singola unità secondo quanto riportato in tabella2.

La somma complessiva dei valori non potrà essere maggiore di 40.

Tabella 2

| TIPO DI ANIMALE | VALORE PER SINGOLA UNITA' |
|-----------------|---------------------------|
| Faraone | 2 |
| Pollame | 2 |
| Coniglio | 2 |
| Tacchini | 15 |
| Palmipedi | 15 |
| Piccioni | 0,4 (max 25 capi) |

- f) che gli animali non siano tenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi;
- g) che venga fatta obbligatoriamente una efficace trattamento di disinfestazione contro mosche e insetti.
- h) che gli allevamenti siano soggetti ad autorizzazione e controllo delle autorità sanitarie.

ART. 81. (Concimaie)

1. Nelle zone urbane e vietata la realizzazione di concimaie. Per le concimaie esistenti alla data di pubblicazione del presente Regolamento si applica quanto indicato nell'art. 7 del vigente regolamento comunale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue.

PARTE NONA - Disposizioni aggiuntive –

ART. 82. (Caravan, autocaravan, tende, carri abitazioni e accampamenti)

1. In tutto il territorio comunale, salvo nelle aree appositamente destinate, e vietata, la sosta per pernottamento in caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere, oltre le 48 ore.
2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo e risulta regolarmente assicurato contro i rischi di responsabilità civile.
3. Qualora la presenza delle persone di cui al comma 3, o per il numero delle stesse, o per motivi di igiene e sanità, può essere pregiudizievole per la tutela del vicinato, il Sindaco potrà ordinare che le persone, non iscritte nelle liste anagrafiche, abbandonino il territorio comunale unitamente alle proprie cose. Trascorso inutilmente il termine fissato, previa intesa con l'Autorità di Pubblica Sicurezza, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica, fatta salva la facoltà di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del vigente Codice Penale.

ART. 83. (Accattonaggio)

1. E' vietato chiedere l'elemosina e mendicare, in particolare nei pressi dei luoghi di culto ed all'interno dei cimiteri.
2. E' altresì vietato raccogliere questue ed elemosine, per qualsiasi motivo, con insistenza, molestia e in modo offensivo.
3. Nella pratica di accattonaggio e aggravante l'utilizzo di animali; nel caso di impiego di minori si rinvia alle disposizioni del Codice Penale.

ART. 84. (Cortei e cerimonie)

1. Chi promuove o dirige cerimonie religiose od altro atto di culto, fuori dai luoghi a ciò destinati ovvero cortei, processioni o manifestazioni, dovrà darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima delle cerimonie stesse. Gli organizzatori dovranno sottostare ad eventuali disposizioni impartite in merito dai funzionari della Polizia Locale.
1. E vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.

ART. 85. (Disposizioni di segnalazione visiva)

1. E' obbligatorio azionare i dispositivi di segnalazione visiva di cui devono essere muniti i velocipedi da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e anche di giorno, in caso di nebbia, di cadute neve, di forte pioggia e in ogni caso di scarsa visibilità.

ART. 86. (Mediazione conflitti abitativi)

1. Al fine di tentare di mediare i conflitti di vicinato o condominiali tra privati, su richiesta degli interessati, il Responsabile del Settore interessato o un funzionario delegato, può invitare le parti per essere ascoltati. Dell'incontro si prendere nota degli atti d'ufficio e, se ritenuto necessario, si redige un verbale che viene sottoscritto dalle parti.

ART. 87. (Uso di materiale esplodente, utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili)

1. E' vietato l'utilizzo e lo sparo di materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi, simili artifici pirotecnici:
 - ad una distanza inferiore a 200 metri da scuole, comprese le scuole dell'infanzia convenzionate, nonchè l'asilo nido comunale limitatamente agli orari scolastici;
 - in presenza di minori di anni 14 o persone con ridotta capacità di difesa o in direzione degli stessi presenti sulla pubblica via nei luoghi aperti al pubblico dei centri abitati;
 - in presenza di animali domestici o in direzione degli stessi presenti sulla pubblica via, nei luoghi aperti al pubblico dei centri abitati;

- nell'area naturalistica dell'ex polveriera;
 - a una distanza inferiore a 200 metri da parchi pubblici, aree gioco per bambini e parchi per i cani;
2. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano, relativamente ai fuochi artificiali, in caso di manifestazioni autorizzate;
 3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro.

ART. 88. (Misura a tutela del decoro urbano)

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 del D.L. n. 14 del 20.02.2017 convertito, con modificazioni nella Legge n. 48 del 18.04.2017 sono individuate le seguenti aree alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 9:
 - Parco della Rimembranza;
 - Parco sede Municipale.
2. Chiunque ponga in essere condotte in contrasto con le disposizioni di cui al precedente comma 1 e soggetto alle sanzioni previste dai commi 1 e 2 dell'art. 9 del D.L. n. 14 del 20.02.2017 convertito in Legge n. 48 del 18.04.2017.

PARTE DECIMA - Disposizioni finali –

ART. 89. (Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative)

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Agenti della Polizia Locale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 applicando la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500.
3. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non diversamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n. 689 e dal D.P.R. 22.07.1982 n.571.
4. Le violazioni alle disposizioni di cui alle lettere u) e v) dell'art. 7 sono punite con una sanzione amministrativa in misura ridotta di € 500,00 oltre le spese di procedimento.

ART. 90. (Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive)

1. In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di:
 - a) sospendere o di cessare una determinata attività sanzionata;
 - b) del ripristino dello stato dei luoghi;
 - c) di rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi,
 - d) risarcimento di eventuali danni complementari (diretti e/o indiretti).

ART. 91. (Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle autorizzazioni e/o concessioni)

1. Fatte salve le disposizioni previste dall'art 83 del Regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione e/o autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
 - b) mancata esecuzione degli obblighi previsti dall'art. 83 del Regolamento fino al momento del loro adempimento.
2. La sospensione, di cui al comma 1 del presente articolo può avere una durata massima non superiore a giorni trenta.

ART. 92. (Inottemperanza all'ordinanza)

1. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze di cui all'art. 4 del Regolamento, fuori dai casi previsti dall'art.650 del Codice Penale o da altre leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 83 del Regolamento.

ART. 93. (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale.
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.

ALLEGATI

Allegato 1 – Elenco industrie insalubri

la prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni;

la seconda, quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.

Parte I - INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE

A) Sostanze chimiche

Fasi interessate dell'attività industriale

1. Acetati di metile e di omologhi superiori lineari o ramificati - produzione
2. Acetilene - produzione
3. Acetone - produzione
4. Acido acetico - produzione
5. Acido benzoico - produzione
6. Acido bromidrico - produzione, impiego, deposito
7. Acido cianidrico - produzione, impiego, deposito
8. Acido cloridrico - produzione, impiego, deposito
9. Acido fluoridrico - produzione, impiego, deposito
10. Acido formico - produzione, impiego, deposito
11. Acido fosforico - produzione
12. Acido nitrico - produzione, impiego, deposito
13. Acido ossalico - produzione
14. Acido picrico - produzione, impiego, deposito
15. Acido solfidrico - produzione, impiego, deposito
16. Acido solforico - produzione, impiego, deposito
17. Acqua ossigenata, perossidi e persali - produzione
18. Acqua regia - produzione
19. Acrilamide - produzione, impiego
20. Allumina - produzione, impiego, deposito
21. Alluminio - produzione, deposito, polveri
22. Alogeno-derivati organici (non compresi in altre voci) - produzione, impiego, deposito
23. Amine - produzione, impiego, deposito
24. Amino-derivati organici (non compresi in altre voci) - produzione, impiego, deposito
25. Ammoniaca - produzione, impiego, deposito
26. Anidride acetica - produzione, impiego, deposito
27. Anidride carbonica - produzione
28. Anidride fosforica - produzione, impiego
29. Anidride ftalica - produzione, impiego, deposito
30. Anidride maleica - produzione, impiego, deposito
31. Anidride solforosa - produzione, impiego, deposito
32. Antimonio e composti - produzione, impiego
33. Argento - produzione
34. Arsenico e composti - produzione, impiego
35. Benzolo ed omologhi - produzione, impiego
36. Berillio e composti - produzione, impiego
37. Boro trifluoruro - produzione, impiego, deposito
38. Bromo - produzione, impiego, deposito
39. Bromuri alcalini - produzione
40. Cadmio e composti - produzione, impiego
41. Calcio ossido - produzione

42. Calcio carburo - produzione
43. Calcio cianamide - produzione
44. Calcio nitrato - produzione
45. Carbonile cloruro (fosgene) - produzione, impiego
46. Carbonio solfuro - produzione, impiego, deposito
47. Ciano-derivati organici (non compresi in altre voci) - produzione
48. Cianogeno (composti del) - produzione, impiego, deposito
49. Cianuri - produzione, impiego, deposito
50. Cicloesile acetato - produzione, impiego, deposito
51. Clorati e perclorati di sodio e di potassio - produzione, impiego, deposito
52. Cloriti - produzione
53. Cloro - produzione, impiego, deposito
54. Cloro biossido - produzione, impiego, deposito
55. Cloropictina - produzione, impiego, deposito
56. Cobalto e composti - produzione, impiego
57. Cromo e composti - produzione, impiego
58. Dietil-solfuro - produzione, impiego, deposito
59. Dimetil-solfuro - produzione, impiego, deposito
60. Esteri acrilici e metacrilici - produzione, impiego
61. Etere cianocarbonico - produzione, impiego, deposito
62. Etere etilico - produzione, impiego, deposito
63. Etilene ossido - produzione, impiego, deposito
64. Etilsopropilsolfuro - produzione, impiego, deposito
65. Fenolo e clorofenoli - produzione, impiego
66. Fluoro - produzione, impiego, deposito
67. Fosforo - produzione, impiego, deposito
68. Fosforo, derivati organici (non compresi in altre voci) - produzione
69. Furfurolo - produzione
70. Gas tossici dell'elenco allegato al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modifiche (non compresi in altre voci) - produzione, impiego, deposito
71. Gesso - produzione
72. Glicerina - produzione
73. Glucosio - produzione
74. Idrogeno - produzione, impiego, deposito
75. Idrogeno fosforato - produzione, impiego, deposito
76. Iodio - produzione
77. Ipocloriti, conc. Cl attivo 10% - produzione
78. Isonitrili - produzione, impiego
79. Magnesio - produzione, impiego
80. Manganese e composti - produzione, impiego
81. Mercaptani - produzione, impiego, deposito
82. Mercurio e composti - produzione, impiego
83. Metile bromuro - produzione, impiego, deposito
84. Metile cloruro - produzione, impiego, deposito
85. Metile solfato - produzione, impiego, deposito
86. Naftalina - produzione
87. Nerofumo (nero di carbone) - produzione
88. Nichel e composti - produzione, impiego
89. Nitrocomposti organici (non compresi in altre voci) - produzione, impiego, deposito
90. Nitrocellulosa - produzione, impiego, deposito
91. Nitroglicerina ed altri esteri nitrici di polialcoli - produzione, impiego, deposito

92. Osmio e composti - produzione, impiego
93. Piombo e composti - produzione, impiego
94. Piombo-alchili (tetraetile e tetrametile) - produzione, impiego, deposito
95. Policlorobifenili e policloroterfenili - produzione, impiego, deposito
96. Potassio - produzione, impiego, deposito
97. Potassio idrossido - produzione
98. Propilene ossido - produzione, impiego, deposito
99. Rame - produzione, metallurgia
100. Silicio - produzione
101. Sodio - produzione, impiego, deposito
102. Sodio carbonato - produzione
103. Sodio idrossido - produzione
104. Sodio solfuro - produzione
105. Solfiti, bisolfiti, metasolfiti, iposolfiti - produzione, impiego
106. Solfoderivati organici (non compresi in altre voci) - produzione
107. Sostanze chimiche classificate come pericolose dal decreto ministeriale 3 dicembre 1985. Produttori di olio delle sanse - produzione, impiego, deposito
108. Sostanze chimiche provvisoriamente etichettate come pericolose ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 (non comprese in altre voci) - produzione, impiego, deposito
109. Stagno - produzione
110. Tallio e composti - produzione, impiego
111. Tetraidrotiofene - produzione, impiego, deposito
112. Titanio biossido - produzione
113. Vanadio e composti - produzione, impiego
114. Zinco e composti - produzione, impiego
115. Zolfo - produzione, impiego, deposito
116. Zolfo dicloruro - produzione, impiego, deposito

B) Prodotti e materiali

1. Abrasivi - produzione di abrasivi naturali e sintetici
2. Accumulatori - produzione
3. Acetati di olio di flemma - produzione
4. Agglomerati di combustibili in genere - preparazione
5. Aggressivi chimici - produzione, deposito
6. Agrumi, frutta, legumi - deposito con trattamento mediante gas
7. Alcool - produzione
8. Aldeidi - produzione
9. Amianto (asbesto): prodotti e materiali che lo contengono - produzione, impiego
10. Amido e destrina - produzione
11. Antibiotici - produzione
12. Antiparassitari soggetti a registrazione ed autorizzazione come presidi sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1968, n. 1255, e successive modificazioni) - produzione, formulazione
13. Asfalti e bitumi, scisti bituminosi, conglomerati bituminosi - distillazione, preparazione, lavorazione
14. Benzina (vedi idrocarburi)
15. Bozzoli - lavorazione, impiego
16. Budella - lavorazione, impiego, deposito
17. Calce - produzione
18. Calcestruzzo - produzione centralizzata di impasti
19. Canapa - trattamento, lavorazione

20. Carbone animale - produzione
21. Carbone attivo - produzione
22. Carni e prodotti della pesca - lavorazione, conservazione
23. Carte e cartoni - produzione, recupero
24. Cartoni - catramatura, bitumatura con resine a solvente organico
25. Cascami di legno - lavorazione con colle animali e resine sintetiche
26. Catalizzatori - produzione, impiego, rigenerazione
27. Catrame - produzione, frazionamento
28. Cavi e fili elettrici - smaltatura
29. Cellulosa rigenerata - produzione
30. Celluloide - produzione, lavorazione
31. Cellulosa acetati ed altri esteri della cellulosa - produzione
32. Cellulosa e paste cellulosiche - produzione
33. Cementi - produzione
34. Ceramiche, gres, terre cotte, maioliche e porcellane - produzione
35. Coke - produzione
36. Colle e gelatine animali e sintetiche - produzione
37. Collodio - produzione
38. Cloranti - produzione, impiego
39. Compensati, truciolati, paniforti - produzione
40. Concianti naturali e sintetici - produzione, preparazione
41. Concimi chimici - produzione, formulazione
42. Concimi da residui animali e vegetali - preparazione
43. Conserve, semiconserve ed estratti alimentari animali e vegetali - produzione
44. Cosmetici - produzione di materie prime, di intermedi, di principi attivi
45. Detergenti - produzione
46. Disinfestanti e insetticidi per uso domestico, civile e veterinario, soggetti a registrazione come presidi medicochirurgici - produzione, formulazione
47. Ebanite - produzione
48. Elettrodi di grafite - produzione
49. Erbicidi (non compresi in altre voci) e fitoregolatori - produzione, formulazione
50. Esplosivi - produzione, manipolazione, deposito
51. Estratti d'organo - produzione
52. Farmaceutici - produzione di materie prime, di intermedi, di principi attivi
53. Fecole - produzione
54. Fenoplasti - produzione, lavorazione
55. Ferro, ghisa, acciaio - produzione
56. Ferro-silicio ed altre ferroleghe - produzione
57. Fiammiferi - produzione
58. Fibre chimiche - produzione
59. Fibre tessili - filatura, tessitura
60. Filati (vedi tessuti)
61. Formaggi - produzione
62. Gas compressi, liquefatti - produzione, deposito presso produttori e grossisti
63. Gas illuminante - produzione
64. Gas povero (gas misto) - produzione
65. Gomma naturale - vulcanizzazione, altri trattamenti chimici
66. Gomma sintetica - produzione, lavorazione
67. Grafite artificiale - produzione
68. Grassi ed acidi grassi - grassi: estrazione, lavorazione di grassi animali e vegetali (con l'esclusione della prima spremitura delle olive per la produzione dell'olio vergine di oliva); acidi grassi: produzione, lavorazione (saponificazione, distillazione)

69. Grassi idrogenati - produzione
70. Idrocarburi - frazionamento, purificazione, lavorazione, deposito (esclusi i servizi stradali di sola distribuzione)
71. Inchiostri - produzione
72. Intermedi per coloranti - produzione
73. Lana - carbonizzo con acidi
74. Leghe metalliche - produzione
75. Legno - distillazione, trattamento per la conservazione
76. Lino - trattamento, lavorazione
77. Linoleum - produzione
78. Lucidi per calzature - produzione
79. Mangimi semplici di origine animale - preparazione intermedia, produzione
80. Materie plastiche - produzione di monomeri, di intermedi; produzione di resine per polimerizzazione, poliaddizione, policondensazione; trasformazione (con esclusione delle lavorazioni meccaniche a freddo)
81. Metalli (quelli non già considerati come singola voce) - lavorazione dei minerali per la separazione, raffinazione di metalli
82. Metalli - fucine, forge, laminatoi a caldo e a freddo, estrusione, stampaggio, tranciatura, altri trattamenti termici; fonderie di rottami di recupero, smaltatura
83. Minerali e rocce - macinazione, frantumazione
84. Minerali non metallici - lavorazione, trasformazione
85. Minerali solforati - arrostitimento
86. Oli di flemma (acetati di) - produzione
87. Oli essenziali ed essenze - produzione, lavorazione, deposito
88. Oli minerali - lavorazione, rigenerazione
89. Oli sintetici - produzione, lavorazione, rigenerazione
90. Opoterapici (vedi estratti d'organo)
91. Ossa e sostanze cornee - deposito, lavorazione, impiego
92. Pelli fresche - deposito, trattamenti
93. Peltro (vedi leghe metalliche)
94. Pergamena e pergamina - produzione
95. Pigmenti metallici - produzione
96. Pitture e vernici - produzione, miscelazione, confezionamento
97. Piume, mezze piume e piumini - deposito e trattamenti di materiale grezzo
98. Pneumatici - produzione, ricostruzione
99. Resine sintetiche (vedi materie plastiche)
100. Rifiuti solidi e liquami - depositi ed impianti di depurazione, trattamento
101. Rifiuti tossici e nocivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed alla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modificazioni - trattamento, lavorazione, deposito
102. Sangue animale - lavorazione
103. Sanse - estrazione con solventi
104. Saponi (vedi grassi ed acidi grassi)
105. Sardigne
106. Scisti (vedi asfalti)
107. Seta - preparazione
108. Smalti e lacche (non comprese in altre voci) - produzione, miscelazione, confezionamento
109. Solventi alogenati - produzione, impiego (ad esclusione dell'impiego nelle lavanderie a secco), deposito, miscelazione, confezionamento
110. Tabacchi - manifattura
111. Tannici, estratti e scorze concianti (vedi concianti naturali e sintetici) - produzione, formulazione

- 112. Tessuti (filati) - catramatura, bitumatura, smaltatura, impregnazione con resine e solvente organico;
impermeabilizzazione, appretto, colorazione, stampa
- 113. Torba - lavorazione
- 114. Vetro - produzione di lastre, contenitori, fibre ottiche, vetri ottici
- 115. Vinacce - lavorazione

C) Attività industriali

- 1. Allevamento di animali
- 2. Stalla sosta per il bestiame
- 3. Mercati di bestiame
- 4. Allevamento di larve ed altre esche per la pesca
- 5. Autocisterne, fusti ed altri contenitori; lavaggio della capacità interna; rigenerazione
- 6. Carpenterie, carrozzerie, martellerie
- 7. Centrali termoelettriche
- 8. Concerie
- 9. Deposito e demolizione di autoveicoli ed altre apparecchiature elettromeccaniche e loro parti fuori uso (e recupero materiali)
- 10. Distillerie
- 11. Filande
- 12. Galvanotecnica, galvanoplastica, galvanostesia
- 13. Impianti e laboratori nucleari: impianti nucleari di potenza e di ricerca; impianti per il trattamento dei combustibili nucleari; impianti per la preparazione, fabbricazione di materie fissili e combustibili nucleari; laboratori ad alto livello di attività
- 14. Inceneritori
- 15. Industrie chimiche: produzioni anche per via petrolchimica non considerate nelle altre voci
- 16. Liofilizzazione di sostanze alimentari, animali e vegetali
- 17. Macelli, inclusa la scuoiatura e la spennatura
- 18. Motori a scoppio: prova dei motori
- 19. Petrolio: raffinerie
- 20. Salumifici con macellazione
- 21. Scuderie, maneggi
- 22. Smerigliatura, sabbiatura
- 23. Stazioni di disinfestazione
- 24. Tipografie con rotative
- 25. Verniciatura a fuoco e con vernici a solvente organico
- 26. Verniciatura elettrostatica con vernice a polvere
- 27. Zincatura per immersione in bagno fuso
- 28. Zuccherifici, raffinazione dello zucchero

Parte II INDUSTRIE DI SECONDA CLASSE

A) Sostanze chimiche

Fasi interessate soglia quantitativa

- 1. Acido citrico - produzione
- 2. Acido lattico - produzione
- 3. Acido salicilico - produzione
- 4. Acido tartarico - produzione
- 5. Allume - produzione
- 6. Alluminio solfato - produzione
- 7. Bario idrossido - produzione

8. Bario perossido - produzione
9. Calcio citrato - produzione
10. Zinco e composti - produzione con processo elettrolitico

B) Materiali e prodotti

1. Abrasivi fabbricazione di mole e manufatti
2. Accumulatori - carica (con esclusione delle officine di elettrauto)
3. Aceto - produzione, deposito
4. Alluminio - lavorazione
5. Benzina (vedi idrocarburi)
6. Bevande fermentate - produzione
7. Bianco di zinco - produzione
8. Cacao e surrogati - torrefazione
9. Caffè e surrogati - torrefazione
10. Nocciole - tostatura
11. Calzature di cuoio - produzione
12. Candele di cera, stearina, paraffina e simili - produzione
13. Cappelli - produzione
14. Cartoni per confezioni di valigie ed altro - lavorazione
15. Cementi - produzione industriale di manufatti (ad eccezione del cemento-amianto contemplato alla voce amianto nella parte 1-B)
16. Ceralacca - produzione
17. Compensati, truciolati, paniforti - lavorazione
18. Componenti elettronici e circuiti stampati - produzione
19. Cosmetici - formulazione
20. Cotone - trattamenti, lavorazioni con esclusione della filatura e tessitura
21. Cremore di tartaro - produzione
22. Cuoio rigenerato - produzione
23. Detergenti - formulazione
24. Farmaceutici - formulazione
25. Fecce di vino - essiccazione
26. Formaggi - deposito
27. Frutta e verdura - deposito
28. Grassi e acidi grassi - grassi: deposito; acidi grassi: lavorazioni non contemplate nella prima classe e deposito
29. Idrocarburi - servizi stradali di sola distribuzione
30. Iuta - trattamenti, lavorazione con esclusione della filatura e tessitura
31. Kapok - trattamenti, lavorazione con esclusione della filatura e tessitura
32. Laminati plastici - lavorazioni meccaniche a freddo
33. Lana - preparazione e purificazione
34. Lana meccanizzata - lavorazione
35. Lanolina - produzione
36. Laterizi - produzione
37. Legno - ionifumazione
38. Liscivia da bucato - produzione
39. Magnesio - lingottatura in sali fusi
40. Mangimi semplici di origine vegetale, e mangimi composti, integrati e non - produzione, deposito
41. Mangimi semplici di origine animale e chimico industriale - deposito
42. Materie plastiche - lavorazioni meccaniche a freddo
43. Pegamoide - produzione
44. Peli animali - lavorazione, impiego per la produzione di pennelli, feltri e affini
45. Pelli conciate - rifiniture
46. Piume, mezze piume e piumini - lavorazione, deposito di materiale, di materiale bonificato

47. Profumi - preparazioni
48. Resine e lattici naturali non compresi in altre voci - preparazioni
49. Riso - lavorazione
50. Semi (non compresi in altre voci) - torrefazione
51. Specchi - produzione
52. Stracci - cernita, deposito
53. Sughero - lavorazione
54. Taffetà, cerate, tele cerate - produzione

C) Attività industriali

1. Calderai
2. Candeggio
3. Cantine industriali
4. Decaffeinizzazione
5. Falegnamerie
6. Fonderie di seconda fusione
7. Friggitorie
8. Impianti e laboratori nucleari: laboratori a medio e basso livello di attività
9. Lavanderie a secco
10. Macinazione, altre lavorazioni della industria molitoria dei cereali
11. Officine per la lavorazione dei metalli: lavorazioni non considerate in altre voci
12. Salumifici senza macellazione
13. Stazioni di disinfezione
14. Stazioni di servizio per automezzi e motocicli
15. Tinture di fibre con prodotti che non ricadono in altre voci
16. Tipografie senza rotative
17. Vetriere artistiche

Allegato 2 - Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività

American Bulldog;
Cane da pastore di Charplanina;
Cane da pastore dell'Anatolia;
Cane da pastore dell'Asia centrale;
Cane da pastore del Caucaso;
Cane da Serra da Estrella;
Dogo Argentino;
Fila brasileiro;
Perro da canapo majoero;
Perro da presa canario;
Perro da presa Mallorquin;
Pit bull;
Pit bull mastiff;
Pit bull terrier;
Rafeiro do alentejo;
Rottweiler;
Tosa inu.